

Legge regionale 22 novembre 1995, n.100

**Proroga delle amministrazioni straordinarie e dei collegi sindacali dell'ARER e delle ATER -
Integrazione dell'art. 17 della L.R. 3-11-1986, n. 49**

ARTICOLO 1

(Proroga)

1. L'Amministrazione straordinaria dell'Azienda regionale per l'edilizia regionale (ARER) e delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), già disposta con Legge Regionale 28 gennaio 1994, n. 11 e successive modificazioni, è prorogata fino all'entrata in vigore della normativa regionale di riforma di dette aziende e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Il Consiglio Regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla nomina degli Amministratori Straordinari tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della LR 11/94 nonché alla nomina, con voto limitato, dei due Sindaci di propria competenza per ciascuna azienda tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Gli Amministratori Straordinari e i Collegi Sindacali già nominati fino al 31 ottobre 1995 ai sensi della LR 11/94 come modificata dalla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi Amministratori e dei nuovi Collegi sindacali.

ARTICOLO 2

(Integrazione dell'art. 17 della LR 3.11.1986, n. 49)

1. All'art. 17 della Legge Regionale 3.11.1986, n. 49 è aggiunto il seguente sesto comma:

6. Le variazioni successive alla pianta organica del personale delle aziende sono approvate con legge con le stesse modalità di cui al primo comma se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; negli altri casi sono adottate da ciascuna azienda e approvate, su proposta della Giunta regionale, in via amministrativa dal Consiglio Regionale.